

**COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC. N. 1642/2019 – PRES. MASSERA – REL. MASSERA**

**Sistemi di informazione creditizia (SIC) – segnalazione illegittima – risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale – onere della prova (cod. civ., artt 2050, 2059).**

**In caso di segnalazione illegittima in SIC, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché di quello non patrimoniale, la cui sussistenza non è, però, *in re ipsa*, ma deve essere provata (anche mediante presunzioni e nozioni di comune esperienza) (IMCS).**

**FATTO**

**1.1** – La richiesta di finanziamento rivolta dalla ricorrente ad un intermediario terzo fu rifiutata perché non conforme ai criteri di valutazione del merito creditizio per la presenza di informazioni di tipo negativo e di punteggi basati su sistemi di “*credit scoring*” detenuti presso una banca dati privata.

**1.2** – Acquisite la documentazione e le informazioni necessarie, la ricorrente apprese di risultare garante di soggetti terzi in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario stipulato con l’intermediario resistente in data 14.12.2006 con scadenza in data 14.12.2037 e di essere stata segnalata dal febbraio 2017 sino a maggio 2017 per mancato pagamento delle rate del mutuo.

**1.3** – Non avendo mai prestato la predetta garanzia, la ricorrente chiese all’intermediario l’esibizione di copia del contratto che avrebbe sottoscritto. L’intermediario riconobbe che, dalle verifiche effettuate, era emerso che la segnalazione era dipesa da un’anomalia generatasi nel contesto di una procedura di fusione e spiegò che, pertanto, aveva provveduto a sanare l’inconveniente, interessando anche il gestore della banca dati privata.

**1.4** – La ricorrente assunse che la costante giurisprudenza sul punto riconosceva che “l’illegittima segnalazione al CRIF pone a carico di chi ha effettuato tale segnalazione l’obbligo di risarcire il danno al soggetto segnalato”, in quanto, ai sensi dell’art. 15 del Codice della Privacy, si è verificato un illecito trattamento dei dati della ricorrente, cui deve riconoscersi il risarcimento del danno causato ex art. 2050 c.c.

Aggiunse che l’illecita segnalazione aveva leso la propria reputazione personale nonché il diritto all’immagine di “buon pagatore” e che, in effetti, si era vista negare un finanziamento proprio sul falso presupposto di essere stata segnalata in CRIF.

**1.5** – Pertanto, ritenuta insufficiente l’intervenuta correzione da parte dell’intermediario, esperito infruttuosamente il prescritto reclamo, chiese all’ABF di disporre il risarcimento del danno in quanto vi era stata lesione del proprio diritto alla reputazione e all’immagine di buon pagatore, indicando in €. 5.000,00 l’entità del danno non patrimoniale; inoltre chiese il rimborso equitativo delle spese legali.

**2** - L’intermediario precisò di avere tempestivamente provveduto alla cancellazione della segnalazione e chiese il rigetto sia della domanda risarcitoria, sul rilievo che il danno non patrimoniale costituisce un danno conseguenza che deve essere allegato e provato, come non avvenuto nella specie, sia della domanda relativa alle spese legali, dal momento che in virtù delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, e in particolare del par.1 della Sez. VI, non è necessaria l’assistenza legale ai fini della presentazione del ricorso.

**3.1** – Il Collegio ABF di Bologna, territorialmente competente, nella seduta del 16 ottobre 2018 ravvisò la questione di diritto nella “circostanza se l’attività illegittima della

banca, nella fattispecie la segnalazione illegittima presso la centrale rischi privata non sostenuta da una legittima detenzione dei dati del ricorrente da parte della banca, sia o meno fonte *in re ipsa* di un pregiudizio per il soggetto che la subisce, e se dunque il fatto sia risarcibile equitativamente *ex se* alla luce della richiesta effettuata dal ricorrente ai sensi dell'art. 15 del Codice della Privacy, che rimanda in proposito al risarcimento del danno causato *ex art. 2050 c.c.*”

**3.2** – Quindi, sviluppate ulteriori considerazioni, il Collegio di Bologna, “stante la difforme interpretazione della giurisprudenza ad opera dei Collegi dell'ABF e della stessa Cassazione, nonché la rilevanza del nuovo contesto normativo e poiché la soluzione di tale delicata questione può assumere rilievo anche oltre il singolo caso controverso”, ritenne opportuno rimettere la decisione al Collegio di Coordinamento.

## **DIRITTO**

**1.1** - Il Collegio rimettente osserva che “Alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., si dovrebbe giungere alla conclusione per la quale è consentito il risarcimento del danno non patrimoniale nel caso della lesione di interessi della persona costituzionalmente protetti, sebbene il fatto illecito non sia astrattamente configurabile come reato o non vi sia un'espressa disposizione di legge che configuri il diritto in questione. Il rinvio, contenuto nell'art. 2059 c.c., ai casi determinati dalla legge, deve intendersi riferito a tutte le ipotesi nelle quali l'ordinamento offre riconoscimento ad un diritto inviolabile della persona. Ora, nel caso di specie, gli interessi lesi risultano avere indubbia rilevanza costituzionale e pertanto trovano tutela nell'ambito dell'art. 2059 c.c. E' inoltre pacifico ricondurre all'illegittimo comportamento della banca il diniego di un finanziamento opposto da un intermediario terzo”.

**1.2** – Lo stesso Collegio ricorda che, per quanto attiene alla quantificazione del danno, i Collegi ABF riconoscono la facoltà di procedere ad una valutazione equitativa del danno, una volta che questo sia provato nella sua sussistenza e che pervengano alla determinazione del quantum risarcibile sulla base dei seguenti criteri: 1. l'entità della somma oggetto di insoluto; 2. il tempo di permanenza della segnalazione; 3. l'eventuale sussistenza di altri rapporti aventi andamenti regolari; 4. la prova da parte dell'intermediario della trasmissione del necessario preavviso di segnalazione; 5. la circostanza per cui l'intermediario abbia, ad un certo punto, cancellato la segnalazione e l'eventuale ammissione di responsabilità; 6. più in generale, la condotta tenuta dall'intermediario (gravità della colpa); 7. la natura di consumatore o non consumatore della parte ricorrente.

**.3** – Infine il Collegio di Bologna ha rilevato che, sia nelle decisioni dei Collegi territoriali, sia nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si registrano due orientamenti contrapposti: l'uno ritiene configurabile nelle ipotesi come quella di specie il danno *in re ipsa*, l'altro assume che il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza” deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.

**2.1** – La normativa di riferimento, citata anche dall'ordinanza di rimessione, è il cosiddetto Codice della Privacy - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che all'art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento - stabilisce:

“1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

“Quest'ultimo – Modalità del trattamento e requisiti dei dati – prescrive: “1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.”

(...)

**3.** – Per addivenire ad una disamina esaustiva del tema si rivela opportuno considerare che l'erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari è segnalata in archivi pubblici (Centrale dei rischi o privati (Sistemi di Informazione Creditizia) nei quali sono raccolte informazioni in merito all'apertura e all'andamento del rapporto di credito.

La Centrale dei rischi fu istituita per garantire la stabilità del sistema bancario – finanziario e consentire una più agevole e attendibile valutazione della posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito.

I Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) furono costituiti per finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi; le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio della clientela o comunque, per la loro affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Il comma 3 dell'art. 125 T.U.B. stabilisce che i finanziatori debbono informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano ad una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina; l'informativa può essere resa unitamente all'invio di solleciti o in via autonoma.

L'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004) prevede che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”.

**4.1** – Presupposto essenziale della segnalazione è la correttezza e veridicità dei dati segnalati: occorre, cioè, che un soggetto venga segnalato solo dopo essere risultato inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'intermediario.

Pertanto le segnalazioni negative nei SIC sono legittime qualora ricorrano due requisiti:

- a) uno sostanziale: la effettività dell'inadempimento;
- b) uno procedurale: il preavviso di segnalazione imminente.

La mancanza dell'uno o dell'altro requisito genera due conseguenze: cancellazione della segnalazione e risarcimento del danno arrecato.

Prima di affrontare specificamente il tema del danno, è tuttavia opportuno precisare che il diritto al risarcimento non sorge in modo automatico, poiché a tal fine occorre che la segnalazione produca effetti pregiudizievoli rilevanti.

Così, ad esempio, la mera indicazione della prestazione di una fidejussione a favore di un terzo, non è di per sé produttiva dei predetti effetti, ma diviene fonte di potenziale danno patrimoniale ove venga dimostrato che, a causa di tale segnalazione, è stata rigettata una richiesta di mutuo.

Analogamente, le qualità personali del garantito (ad es. persona notoriamente mafiosa) possono arrecare un *vulnus* alla reputazione del garante e, quindi, originare un danno non patrimoniale.

**4.2** – Si è detto che la illegittimità sostanziale o procedurale della segnalazione conferisce al segnalato il diritto di chiederne la cancellazione.

L'assenza di effettivo inadempimento inficia la legittimità sostanziale della segnalazione e, per l'effetto, danneggia l'immagine di buon pagatore dell'incolpevole cliente, che ha diritto al conseguente ristoro, come previsto dal riferimento all'art. 2050 cod. civ. contenuto nell'art. 15 del Codice della Privacy.

**4.3** – Il preavviso ha un duplice scopo: a) evitare segnalazioni dovute a possibili errori di persona (come, appunto, sembra essersi verificato nel caso di specie); b) consentire al cliente di adempiere alla prestazione dovuta evitando la segnalazione.

In caso di errore di persona l'omissione del preavviso impedisce al segnalato la possibilità di far valere la propria estraneità alla vicenda e, quindi, gli arreca un danno reputazionale.

Per quanto riguarda la possibilità dell'adempimento, occorre, invece, verificare se il cliente inadempiente, il quale non può certamente ignorare di esserlo, abbia già tenuto comportamenti idonei a qualificarlo come un cattivo pagatore; in tal caso nessun danno d'immagine e reputazionale potrà essere legittimamente da lui invocato (si veda anche il punto D) dell'art. 2-undecies del D. Lgs. n. 101 del 2018).

**5** – Nell'ipotesi di segnalazione illegittima (in CR o in SIC è indifferente) il cliente ingiustamente segnalato ha, dunque, diritto al risarcimento integrale del danno eventualmente patito, sia patrimoniale, sia non patrimoniale.

Il primo dovrà essere dimostrato dal cliente nella sua duplice natura di danno emergente e di lucro cessante.

**6.1** – Il secondo è la questione specificamente rimessa al Collegio di Coordinamento.

Per una soluzione corretta occorre necessariamente muovere dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972 del 2008, a mente della quale la tutela risarcitoria si estende ai diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione allorché una lesione grave abbia arrecato loro un serio pregiudizio. A ciò si è pervenuti attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., norma che definisce il danno non patrimoniale come un *unicum*, una categoria generale nell'ambito della quale emergono specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione di tale danno.

Così inquadrata la questione, la dizione "danno morale", utilizzabile a fini descrittivi, non mira ad individuare una sottocategoria autonoma di danno, ma descrive uno dei possibili pregiudizi non patrimoniali, cioè un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva (tranne turbamento dell'animo, dolore intimo) cagionata dal fatto lesivo, sofferenza la cui intensità e durata assumono rilevanza non ai fini dell'esistenza del danno, ma della quantificazione del risarcimento.

(...)

**6.5** – L'orientamento più autorevole della Corte Suprema in tema di violazione del diritto alla riservatezza è espresso dalla sentenza n. 16133 emessa il 15 luglio 2014 dalla III Sezione Civile e confermata dalla successiva sentenza n. 20615 del 13 ottobre 2016 della medesima sezione. Esso è il seguente: *"Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. ed all'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinsecamente precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offende in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata all'acquiescenza giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale".*

(...)

**6.7** – Ancor più recentemente, la III Sezione Civile (sentenza 19 luglio 2018, n. 19137) ha ribadito che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi *in re ipsa*, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso

il ricorso a presunzioni semplici; secondo la giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.

(...)

**7.1** – Il Collegio di Coordinamento condivide integralmente gli arresti giurisprudenziali sopra menzionati.

Per quanto riguarda, ad esempio, le segnalazioni in CR e SIC, è nozione di comune esperienza che esse determinino in tutti coloro che possono visionarle il convincimento che il soggetto segnalato non sia un buon pagatore.

Resta, dunque, accertato che l'illegittimità sostanziale della segnalazione cagioni un danno – conseguenza che, se provato, deve essere risarcito.

Viceversa, allorché la segnalazione risulti illecita per ragioni procedurali (mancata prova del preavviso), la non configurabilità del danno *in re ipsa* esclude la tutela risarcitoria ove l'inadempimento sussista e il mutuatario si sia già rivelato un non buon pagatore.

(...)

**7.3** – Pertanto il Collegio di Coordinamento enuncia il seguente principio di diritto:

***Nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione.***

**8.1** – Alla stregua del principio sopra enunciato, il ricorso merita accoglimento, essendo pacifico, in punto di fatto, che la ricorrente è risultata erroneamente garante di soggetti, a lei del tutto ignoti, in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario stipulato con l'intermediario resistente e che è stata segnalata dal febbraio sino al maggio 2017 per mancato pagamento delle rate di tale mutuo.

Ai fini della determinazione del danno patito, la ricorrente ha offerto al Collegio i seguenti elementi utili per una valutazione favorevole: - l'assenza di qualsivoglia rapporto sottostante tale da legittimare la presenza dei dati della ricorrente all'interno della banca dati; - la durata della permanenza della segnalazione (dal febbraio al maggio 2017); - l'assenza di prova della notifica di preavviso dell'iscrizione; - la qualità di soggetto non consumatore; - la circostanza per cui l'intermediario abbia, ad un certo punto e solo dopo il reclamo della parte, cancellato la segnalazione; - il fatto che l'intermediario non abbia aderito alla proposta di negoziazione assistita avanzata dalla ricorrente.

**8.2** – Considerati e valutati gli elementi sopra elencati, il Collegio ritiene equo riconoscere alla ricorrente la congrua somma di €. 3.000, equitativamente determinata.

(...)

#### **PQM**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato.**